

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (76)354

Vol. 1976/0105

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (76) 354 def

Lussemburgo, 11 6 luglio 1976

## PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni atte a consentire all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori degli Stati membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica

---

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

## COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni atte a consentire all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori degli Stati membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Entrerà prossimamente in vigore l'accordo di garanzia firmato il 5 aprile 1973 dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica, dai suoi sette Stati membri non dotati di armi nucleari e dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, in applicazione del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari.

L'accordo prevede un insieme di obblighi che incombono quasi sempre alla Comunità come tale ma che, in determinati casi, incombono invece direttamente a ciascuno degli Stati membri firmatari. Di conseguenza, ciascuno di essi è tenuto, in particolare, ad accettare le ispezioni e le verifiche che l'Agenzia ha il diritto di effettuare ai sensi dell'Accordo.

Per poter adempiere questo obbligo, gli Stati dovrebbero prendere tutte le disposizioni di ordine legislativo ed amministrativo atte a permettere all'Agenzia di esercitare i suoi diritti. E' ovvio che, nell'interesse di tutti i firmatari, le disposizioni che verranno adottate a questo scopo dai singoli Stati dovrebbero essere le più omogenee possibili in modo da evitare qualsiasi discriminazione

o disparità di trattamento e da assicurare un'esecuzione uniforme dell'accordo in tutti i paesi nei quali deve essere applicato.

Tra i mezzi che permetterebbero di conseguire tale risultato uno dei più efficaci potrebbe essere quello di emanare nella Comunità delle norme destinate a consentire all'Agenzia l'esercizio effettivo dei suoi diritti in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo. Tali norme potrebbero essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 203 del Trattato Euratom.

D'altra parte, oltre i sette Stati membri già citati, un altro Stato membro, dotato di armi nucleari, ha recentemente concluso, in seguito ad un'offerta volontaria, un accordo di salvaguardia dello stesso tipo con la CEEA e l'AIEA. Altri accordi speciali, relativi al controllo, potrebbero essere conclusi in futuro dallo Stato membro non ancora parte di alcun Accordo.

Per gli stessi motivi sopra esposti, sarebbe quindi opportuno che le norme adottate sul piano comunitario possano essere applicate anche nei due Stati membri dotati di armi nucleari, nella misura richiesta dagli accordi speciali relativi al controllo ai quali tali Stati hanno aderito o potrebbero aderire.

In conclusione, la Commissione ritiene che, nel caso in questione, le condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 203 del Trattato Euratom siano soddisfatte e propone quindi al Consiglio di adottare il Regolamento il cui progetto è allegato alla presente nota.

## COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni atte a consentire all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori degli Stati membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Entrerà prossimamente in vigore l'accordo di garanzia firmato il 5 aprile 1973 dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica, dai suoi sette Stati membri non dotati di armi nucleari e dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, in applicazione del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari.

L'accordo prevede un insieme di obblighi che incombono quasi sempre alla Comunità come tale ma che, in determinati casi, incombono invece direttamente a ciascuno degli Stati membri firmatari. Di conseguenza, ciascuno di essi è tenuto, in particolare, ad accettare le ispezioni e le verifiche che l'Agenzia ha il diritto di effettuare ai sensi dell'Accordo.

Per poter adempiere questo obbligo, gli Stati dovrebbero prendere tutte le disposizioni di ordine legislativo ed amministrativo atte a permettere all'Agenzia di esercitare i suoi diritti. E' ovvio che, nell'interesse di tutti i firmatari, le disposizioni che verranno adottate a questo scopo dai singoli Stati dovrebbero essere le più omogenee possibili in modo da evitare qualsiasi discriminazione

o disparità di trattamento e da assicurare un'esecuzione uniforme dell'accordo in tutti i paesi nei quali deve essere applicato.

Tra i mezzi che permetterebbero di conseguire tale risultato uno dei più efficaci potrebbe essere quello di emanare nella Comunità delle norme destinate a consentire all'Agenzia l'esercizio effettivo dei suoi diritti in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo. Tali norme potrebbero essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 203 del Trattato Euratom.

D'altra parte, oltre i sette Stati membri già citati, un altro Stato membro, dotato di armi nucleari, ha recentemente concluso, in seguito ad un'offerta volontaria, un accordo di salvaguardia dello stesso tipo con la CEEA e l'AIEA. Altri accordi speciali, relativi al controllo, potrebbero essere conclusi in futuro dallo Stato membro non ancora parte di alcun Accordo.

Per gli stessi motivi sopra esposti, sarebbe quindi opportuno che le norme adottate sul piano comunitario possano essere applicate anche nei due Stati membri dotati di armi nucleari, nella misura richiesta dagli accordi speciali relativi al controllo ai quali tali Stati hanno aderito o potrebbero aderire.

In conclusione, la Commissione ritiene che, nel caso in questione, le condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 203 del Trattato Euratom siano soddisfatte e propone quindi al Consiglio di adottare il Regolamento il cui progetto è allegato alla presente nota.

P R O G E T T O

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni atte a consentire all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori degli Stati membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica

---

Il Consiglio delle Comunità europee

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in particolare l'articolo 203,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che in conformità dell'articolo 2, lettera e), del Trattato, la Comunità è tenuta a garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,

Considerando che in conformità dell'articolo 2, lettera h), del Trattato la Comunità è inoltre tenuta a stabilire con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione a scopi pacifici dell'energia nucleare,

Considerando che, al fine di contribuire al conseguimento di tali obiettivi, la Comunità, nonché il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei

Paesi Bassi (qui di seguito denominati "gli Stati membri parti dell'Accordo") hanno concluso con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (qui di seguito denominata "l'Agenzia") un accordo in applicazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (qui di seguito denominato "l'Accordo"),

Considerando che l'Accordo comprende, tra l'altro, il diritto dell'Agenzia di svolgere, secondo le modalità e le condizioni in esso previste, attività di ispezione e di verifica nei territori degli Stati membri parti dell'Accordo,

Considerando che, allo scopo di evitare ogni discriminazione o disparità di trattamento e di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri parti dell'Accordo di tutte le sue disposizioni, è opportuno emanare, sul piano comunitario, norme che consentano all'Agenzia di esercitare questo diritto,

Considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno inoltre stabilire, sul piano comunitario, sanzioni e provvedimenti vincolanti per garantire all'Agenzia l'esercizio effettivo di tale diritto,

Considerando che, sempre per gli stessi motivi, è opportuno anche stabilire, sul piano comunitario, norme atte a consentire all'Agenzia di svolgere attività ispettive e di verifica nei territori degli Stati membri non parti dell'Accordo, nella misura prevista da accordi speciali relativi al controllo conclusi tra detti Stati, la Comunità e l'Agenzia,

Considerando che l'adozione di queste norme comunitarie risulta pertanto necessaria per conseguire gli obiettivi sopracitati del Trattato,

Considerando che nel Trattato non sono previsti i poteri d'azione necessari a tale scopo,

ha adottato il presente Regolamento :

Articolo 1

Il presente Regolamento si applica alle persone e alle imprese che, in una maniera qualsiasi, producono, utilizzano o detengono materie grezze o materie fissili speciali (qui di seguito denominate "le persone o le imprese" nei territori degli Stati membri parti de l'Accordo.

Il presente Regolamento si applica anche alle persone e alle imprese nei territori degli Stati membri non parti dell'Accordo, sempre che, in una maniera qualsiasi, esse producano, utilizzino o detengano materie grezze o materie fissili speciali soggette ad accordi speciali di controllo (qui di seguito denominati "Accordi speciali") conclusi tra detti Stati, la Comunità e l'Agenzia, con riserva della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee di un'adeguata comunicazione della Commissione.

Articolo 2

Le persone e le imprese debbono permettere e facilitare le attività ispettive e di verifica dell'Agenzia, in conformità delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni allo scopo di verificare le caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento della Commissione .... (qui di seguito denominato "Regolamento della Commissione").

./...

#### Articolo 4

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni ad hoc allo scopo di verificare le informazioni comunicate dalla Commissione sulla base del rapporto iniziale di cui all'articolo 12 del Regolamento della Commissione, nonchè i cambiamenti intervenuti fra la data di tale rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari dell'Accordo o degli Accordi speciali, per quanto riguarda dette persone o dette imprese.

A tal fine, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia l'accesso ai punti strategici previsti da disposizioni speciali di controllo stabilite dalla Commissione o, in mancanza, a qualsiasi località<sup>ove</sup>/si trovino materie grezze o materie fissili speciali.

#### Articolo 5

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni ad hoc allo scopo di identificare e, se possibile, verificare la quantità e la composizione delle materie grezze e delle materie fissili speciali importate o destinate all'esportazione, che hanno costituito l'oggetto di una dichiarazione in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento della Commissione. A tal fine, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia l'accesso a qualsiasi località notificata alla Commissione in conformità degli articoli 18, lettera c), terzo trattino, o 19, lettera c), secondo trattino, del Regolamento della Commissione.

./...

## Articolo 6

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni ordinarie allo scopo di :

- a) verificare che le informazioni comunicate dalla Commissione sulla base dei rapporti di cui agli articoli 13 e 17 del Regolamento della Commissione siano conformi ai documenti contabili;
- b) verificare la collocazione, l'identità, la quantità e la composizione di tutte le materie grezze e di tutte le materie fissili speciali;
- c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.

Le persone e le imprese debbono a tal fine permettere agli ispettori dell'Agenzia l'accesso ai punti strategici di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, nonché ai documenti contabili tenuti in conformità degli articoli da 8 a 10 del Regolamento della Commissione.

In conformità del presente articolo, l'Agenzia potrà compiere un'ispezione ordinaria l'anno agli impianti o alle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo qual'è il maggiore, di materie nucleari non superiori a cinque chilogrammi effettivi.

Negli altri casi, la frequenza e l'intensità delle ispezioni compiute dall'Agenzia in conformità del presente articolo sono indicate nelle disposizioni speciali di controllo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

### Articolo 7

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni speciali, oltre alle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, nei seguenti casi :

- a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali di cui all'articolo 16 del Regolamento della Commissione;
- b) se l'Agenzia considera che le informazioni comunicate dalla Commissione, compresi i chiarimenti forniti dalla Commissione e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilità in base all'Accordo o agli Accordi speciali.

Nei casi sopra contemplati, le persone e le imprese debbono inoltre accordare all'Agenzia un diritto di accesso a località o informazioni diverse da quelle di cui agli articoli da 4 a 6, qualora cio' sia previsto da un'apposita decisione della Commissione.

### Articolo 8

Fatto salvo quanto disposto agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, nell'ambito delle ispezioni di cui agli articoli da 4 a 7, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia di svolgere le seguenti attività :

- a) esaminare i documenti contabili tenuti in conformità degli articoli da 8 a 10 del Regolamento della Commissione;
- b) eseguire misure indipendenti di tutte le materie grezze e materie fissili speciali;
- c) verificare il funzionamento e la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;
- d) adottare e applicare provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;
- e) ricorrere ad altri metodi oggettivi che si siano rivelati tecnicamente applicabili.

Nell'ambito di tali attività, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia di :

- a) accertarsi che nei punti chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi;
- b) sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni;
- c) ottenere duplicati dei campioni presi dalle stesse partite e dagli stessi articoli scelti a caso come i campioni destinati alla Comunità e prelevati insieme a questi;
- d) sorvegliare che le misure delle materie nucleari effettuate nei punti chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie siano rappresentative;
- e) sorvegliare la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi utilizzati.

Le persone e le imprese debbono inoltre permettere agli ispettori dell'Agenzia l'utilizzazione e l'installazione dell'attrezzatura dell'Agenzia per le misure indipendenti, la sorveglianza nonché l'applicazione di sigilli e altri dispositivi d'identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora ciò sia previsto dalle disposizioni speciali di controllo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

#### Articolo 9

Nel quadro delle ispezioni effettuate in conformità degli articoli da 4 a 7 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto disposto agli articoli 10 e 11, le persone e le imprese debbono, sempre che sia previsto dalle disposizioni speciali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, prendere ogni opportuna disposizione affinché :

- a) siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia;

- b) siano analizzati campioni tarati forniti per analisi dall'Agenzia;
- c) siano usati per la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi idonei campioni tarati assoluti forniti dall'Agenzia;
- d) siano eseguite altre tarature su richiesta dell'Agenzia;
- e) sia assicurata la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.

#### Articolo 10

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente Regolamento, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia di compiere le ispezioni previste al presente Regolamento contemporaneamente alle ispezioni effettuate dalla Comunità.

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente Regolamento, le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia di svolgere, nel corso delle ispezioni ad hoc e delle ispezioni ordinarie di cui agli articoli da 4 a 6 del presente Regolamento, le attività ispettive previste agli articoli 8 e 9 mediante osservazione delle attività ispettive degli ispettori della Commissione.

Le persone e le imprese debbono comunque permettere agli ispettori dell'Agenzia di svolgere, nel corso delle ispezioni ordinarie, attività ispettive indipendenti, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni :

- a) l'attività in questione è prevista dalle disposizioni speciali di controllo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- b) nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia dichiarano di ritenere essenziale e urgente svolgere attività indipendenti, se l'Agenzia non può conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie se è stato impossibile prevedere tale circostanza.

Le persone e le imprese debbono inoltre permettere agli ispettori dell'Agenzia di svolgere attività ispettive indipendenti durante le ispezioni ad hoc, qualora nel corso di un'ispezione, gli ispettori del-

l'Agenzia dichiarino che cio' risulta necessario per consentire all'Agenzia di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ad hoc.

#### Articolo 11

Le persone e le imprese non hanno l'obbligo di permettere agli ispettori dell'Agenzia, nel corso delle loro attività ispettive, di far funzionare essi stessi alcun impianto nè di impartire al personale di un impianto l'ordine di eseguire una qualsiasi operazione.

Le persone e le imprese, su richiesta degli ispettori dell'Agenzia, faranno eseguire tutte le specifiche operazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

#### Articolo 12

La Commissione potrà, in circostanze eccezionali, in particolare su richiesta delle persone e delle imprese o dello Stato membro interessato, limitare il diritto d'accesso dell'Agenzia con apposita decisione.

#### Articolo 13

Le persone e le imprese debbono permettere all'Agenzia di compiere ispezioni :

- di frequenza e intensità superiori a quelle di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del presente Regolamento,
- che comportino diritti d'accesso maggiori di quelli specificati nella disposizione speciale di controllo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento
- 
- le cui modalità differiscano da quelle precisate all'articolo 10 del presente Regolamento,

quando cio' sia previsto da un'apposita decisione della Commissione, qualora non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo XIII del Protocollo dell'Accordo o degli Accordi speciali.

#### Articolo 14

Le persone e le imprese debbono permettere agli ispettori dell'Agenzia l'accesso agli impianti, in conformità delle disposizioni del presente Regolamento, su presentazione di un documento, rilasciato dall'Agenzia, comprovante la loro qualifica, nonché di un documento, rilasciato dalla Commissione, nel quale si dichiara che detti ispettori sono stati autorizzati dalla Commissione e dagli Stati membri.

#### Articolo 15

In caso di opposizione da parte di una persona o di un'impresa all'effettuazione di un'ispezione dell'Agenzia, la Commissione, se ritiene che tale ispezione sia conforme al presente Regolamento, rilascia sotto forma di una decisione, entro il termine di tre giorni, oppure immediatamente, ove l'indugiare sia pregiudizievole, un ordine scritto di permettere l'effettuazione dell'ispezione.

Dopo approvazione di tale decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato debbono provvedere ad assicurare l'accesso degli ispettori dell'Agenzia ai luoghi indicati nella decisione.

Se la Commissione non approva la decisione di cui al presente articolo e ove l'indugiare sia pregiudizievole, lo Stato membro interessato può obbligare la persona o l'impresa a permettere l'effettuazione dell'ispezione dell'Agenzia, qualora ritenga che tale ispezione sia indispensabile per consentire di adempiere gli impegni sottoscritti in virtù dell'Accordo o degli Accordi speciali.

#### Articolo 16

L'articolo 83 del Trattato che istituisce la CEEA è applicabile alle infrazioni da parte delle persone e delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente Regolamento.

#### Articolo 17

Entro i termini previsti dagli accordi sussidiari dell'Accordo o degli Accordi speciali, la Commissione informa gli Stati membri interessati in merito a :

- a) i risultati delle ispezioni dell'Agenzia;
- b) le conclusioni tratte dall'Agenzia sulle sue attività di verifica.

#### Articolo 18

Le disposizioni speciali di controllo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento sono stabilite dalla Commissione mediante apposita decisione, dopo aver ascoltato la persona o l'impresa interessata e lo Stato membro interessato.

Le apposite decisioni di cui agli articoli 7, 9, 12, 13 e 15 del presente Regolamento sono prese dalla Commissione dopo aver ascoltato la persona o l'impresa interessata e lo Stato membro interessato, salvo quando l'indugiare sia pregiudizievole.

La persona o l'impresa interessata da un'apposita decisione della Commissione ai sensi del presente Regolamento ne riceverà notifica; una copia di tale notifica sarà trasmessa allo Stato membro interessato.

Le apposite decisioni della Commissione di cui al presente Regolamento saranno conformi alle disposizioni pertinenti dell'Accordo o degli Accordi speciali e degli Accordi sussidiari.

Articolo 19

Gli Stati membri interessati hanno il diritto di fare partecipare i loro rappresentanti alle ispezioni dell'Agenzia di cui al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.